

GESTIONE D'IMPRESAdi **FABIOLA PIETRELLA****Consegne a domicilio, modalità operative**

Nate come servizio aggiuntivo che un'impresa offre ai propri clienti, sono diventate una delle poche opzioni per proseguire l'attività ai tempi del Covid-19. Scontrino, autorizzazioni, SCIA e principali aspetti fiscali.

Territorio, personale, organizzazione, orari, puntualità, sono tutti fattori determinanti nell'adozione di una strategia di vendita a domicilio che non possono essere trascurati: se lo si facesse, il margine di profitto sul prodotto venduto (la singola consegna) si ridurrebbe e, a volte, sarebbe solo una perdita in termini economici. Tante però sono le realtà che si stanno convertendo alle consegne a domicilio, da effettuare direttamente o tramite un'apposita app o agenzie esterne. Il **Covid-19** ha poi accelerato questa tendenza che per alcune aziende è divenuta l' **unica alternativa** possibile alla continuazione della propria attività, tra quelle specificatamente sospese così come previsto nei decreti emergenziali. Esistono normative indipendenti all'emergenza, mentre alcune disposizioni sono state emanate in virtù dell'espansione del virus.

Prima regola fondamentale è quella di munirsi di **apposita documentazione**. Bar e ristoranti possono quindi effettuare consegne a domicilio. Per tali imprese, la consegna a domicilio è un servizio da sempre consentito e per il quale non è previsto un autonomo titolo abilitativo o SCIA. Per le altre attività, per cui non è prevista la consegna a domicilio, se le consegne sono sporadiche, non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva. Diversamente se le consegne sono rilevanti e costanti, è necessario munirsi di apposita documentazione e SCIA.

Il soggetto preposto alla vendita è l'imprenditore, il dipendente assunto con contratto di lavoro con vincolo di subordinazione, il fattorino quale lavoratore autonomo o occasionale, un agente o un'impresa esterna rispondenti ai requisiti stabiliti dall'art. 71, cc. 1, 3, 4, 5 del D.Lgs. 59/2010.

L'incaricato dovrà munirsi di **apposito tesserino** affinché possa essere riconosciuto dal cliente e durante il servizio deve rispettare tutte le norme igienico-sanitarie, nonché le disposizioni in termini di sicurezza emanate dal legislatore e dal Governo. Per gestire autonomamente il servizio della consegna a domicilio si deve assicurare che siano **rispettate le norme igienico-sanitarie** sia per il confezionamento che per il trasporto. La normativa a cui far riferimento è sia nazionale che sovranazionale volta al rispetto della qualità del prodotto che deve rimanere integro e lontano da qualsivoglia pericolo che possa incidere sulla sua conservazione o consumazione.

Durante l'emergenza Covid-19 le imprese devono quindi dotare il personale preposto di guanti e mascherine, nonché assicurare la distanza tra i dipendenti affinché possa rimanere integro sia il prodotto che la salute dei lavoratori. Più specificatamente, la consegna del prodotto deve avvenire secondo le modalità previste dalla normativa emergenziale. Non solo deve essere assicurato l'utilizzo di mascherine e guanti, ma il **distanziamento interpersonale**: i prodotti possono essere depositati nell'androne dell'abitazione o del portone di casa, nel rispetto del " *contatto minimo* " (cosiddetto *contactless*).

Infine, i beni e i prodotti da consegnare devono essere accompagnati dal **documento di trasporto** e dallo **scontrino** o la ricevuta fiscale. Se il cliente esplicitamente lo richiede, l'imprenditore deve emettere la **fattura**, che rimane esclusivamente una prerogativa del consumatore finale, posto che la vendita a domicilio non è a soggetta all'obbligo di emissione della fattura. Se non si paga subito, l'operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l'indicazione " *corrispettivo non pagato* ". All'atto del pagamento, dovrà essere emesso un secondo scontrino con l'indicazione dell'importo complessivo. I corrispettivi saranno quindi memorizzati e successivamente trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate.